

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(In adempimento di quanto previsto dal T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, con Decreto Presidenziale n. 7712/2023 del 7 dicembre 2023)

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, R.G. n. 1816/2023.

2. NOME DELLA RICORRENTE, DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA E DEI CONTROINTERESSATI GIÀ EVOCATI IN GIUDIZIO:

-Radio Magic s.r.l., in persona dell'amm. l.r.p.t. (avv.ti A. Guerriero e V. Manganelli)

-Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro l.r.p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato

-Audiopress s.r.l., Società Cooperativa Nuova Macerata, Duedi Promotion s.r.l. (non costituiti)

3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE; ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

Con il ricorso principale Radio Magic s.r.l. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti e provvedimenti anche al fine di conseguire, per lo effetto, l'ammissione ad usufruire del contributo infra indicato e, conseguentemente, la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di tale incentivo:

1. Decreto del 30/12/2022 del Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e dei relativi allegati a e b, costituiti dalla prefata graduatoria definitiva e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari;

2. Ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito e non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa:

a. comunicazione prot. n. 0158081 del 03/11/2022, con la quale il Ministero resistente ha rappresentato che la domanda 2022 di concessione del contributo non sarebbe ammissibile, perché non soddisferebbe il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 146/2017 e lo ha invitato a rassegnare controdeduzioni, con idonea documentazione a supporto, nei dieci giorni successivi;

b. la relazione istruttoria (nota prot. n. 169164 del 21 novembre 2022) di esame preliminare delle domande di partecipazione alla procedura;

c. decreto direttoriale del 25 novembre 2022 prot. n. 173370 pubblicato sul sito del Ministero, di approvazione della graduatoria provvisoria delle 152 domande ammesse al contributo per l'anno 2022 per le emittenti radiofoniche a carattere commerciale;

d. la relazione (nota prot. n. 193003 del 29 dicembre 2022) recante l'istruttoria sui reclami pervenuti e non accolti. A seguito della integrazione del contraddittorio espletata per pubblici proclami in conformità all'ordinanza n. 4011/2023, il giudizio è stato chiamato alla camera di consiglio del 7/6/2023, all'esito della quale l'On. le Tar adito, con ordinanza cautelare collegiale n. 2960/2023 ha così provveduto: <<Considerato che, in base a una sommaria deliberazione, il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla contestazione concernente il calcolo compiuto dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento del requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente, previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 146/2017 (secondo cui "Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ... con almeno un giornalista ... Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti ...");

Rilevato che, come chiarito dalla difesa erariale nella memoria del 17 maggio 2023, il suddetto calcolo è stato effettuato nei seguenti termini: "Considerate le ore effettivamente lavorate dal personale in CIG si arriva che a considerare [per il 2021] come percentuale di ore lavorate dai dipendenti il totale 250 (ossia 100 + 100 + 50 per un totale di 250) mentre per il 2020 il totale è di 208,06 (ossia 82,36 + 82,36 + 43,34 per un totale di 208,06). Ora addizionando la percentuale delle ore globali lavorate nel biennio si arriva alla somma di 658,06, la quale per espressa disposizione di legge va rapportata al numero dei lavoratori occupati nel biennio, ossia 3, considerata la presenza di personale in CIG, con una media finale di 152,68 ossia circa 1 dipendente e mezzo";

Considerato che sembra emergere un duplice errore compiuto dall'Amministrazione in quanto:

- il risultato della somma delle percentuali relative al biennio (208,06 + 250) non è pari a 658,06, bensì a 458,06;
- al fine di calcolare "numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti", il suddetto risultato va diviso per il numero di anni, ossia due, così pervenendosi a una media finale di (229,03 ore, pari a) 2,29 dipendenti;

Considerato che quanto sopra si rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione il suddetto profilo di illegittimità, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna parte ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza>>.

In esecuzione della prefata ordinanza collegiale, l'Amministrazione resistente, con il provvedimento ora impugnato con ricorso per motivi aggiunti, ha così provveduto:

<< Vista l'attività di riesame della domanda di ammissione ai benefici ex D.P.R. n. 146/2017 annualità 2022 della RADIO MAGIC S.R.L. consistita nel ricalcolo delle ore di Cassa Integrazione dei dipendenti/giornalisti della suddetta società per gli anni 2022, 2021 e 2020, la quale ha confermato quanto già accertato nella fase istruttoria della domanda di ammissione ai contributi annualità 2022 di RADIO MAGIC S.R.L., ovvero che, considerate le ore effettivamente lavorate dal personale in Cassa Integrazione per gli anni 2021 e 2020 si arriva:

- per il 2021, come percentuale di ore lavorate dai dipendenti, ad un totale di 250 ore, ossia 100 ore + 100 ore + 50 ore per un totale di 250 ore;

- per il 2020, come percentuale di ore lavorate dai dipendenti, ad un totale di 208,06 ore, ossia 82,36 ore + 82,36 ore + 43,34 ore, per un totale di 208,06 ore;

Considerato che per il calcolo della media dei dipendenti/giornalisti della RADIO MAGIC S.R.L. per il biennio 2020 – 2021, effettivamente applicati all'attività radiofonica, occorre considerare la somma delle ore complessive ed effettivamente lavorate dai dipendenti/giornalisti nell'anno 2020 e nell'anno 2021, per poi dividere tale risultato per il numero dei dipendenti/giornalisti dichiarati dalla Società in sede di presentazione delle domande annualità 2020 e 2021, nel caso in specie numero 3 dipendenti/giornalisti, atteso che l'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 prende in considerazione la media dei dipendenti/giornalisti del biennio precedente e non la media degli anni;

Rilevato che, addizionando la percentuale delle ore globali lavorate dal personale/dipendente della RADIO MAGIC S.R.L. nel biennio 2021 e 2020, si arriva alla somma di 458,06 ore (250 ore + 208,06 ore), che divisa per 3 (numero dei dipendenti dichiarati nelle domande relative alle annualità 2020 e 2021), si arriva ad una media di 152,68 ore, ossia 1 dipendente e mezzo; venendo a mancare il requisito previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 sopra menzionato;

Accertato, pertanto, che la RADIO MAGIC S.R.L., pur soddisfacendo il requisito del numero dipendenti/giornalisti al momento della presentazione della domanda, NON soddisfa il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente (2020 – 2021)...si conferma l'esclusione della RADIO MAGIC S.R.L., per l'emittente radiofonica locale a carattere commerciale "Radio Magic", dalla graduatoria dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2022 per la mancanza del requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti applicati nel biennio precedente (2020 – 2021) a quello di presentazione della domanda (2022), in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017;>>

Con il ricorso per motivi aggiunti Radio Magic s.r.l. ha dunque chiesto l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento numero 0195016 del 6 ottobre 2023 notificato a mezzo pec in pari data, con il quale l'amministrazione resistente, a conclusione del procedimento di riesame (disposto per effetto della prefata ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 2960 del 2023) della domanda di ammissione al contributo per cui è causa, ha confermato la sua esclusione dalla graduatoria per la concessione del contributo anno 2022 spettante ai sensi del D.P.R. n. 146/2017 alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e conseguentemente, previa declaratoria della

sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione del predetto incentivo.

Premessa in fatto ed in diritto

La società ricorrente (titolare dell'emittente radiofonica a carattere commerciale "Radio Magic", operante in Campania) ha presentato la domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti locali ai sensi del D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146.

Epperò, il Ministero ha ritenuto la domanda della società ricorrente non ammissibile, contestandole la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 (a mente del quale l'emittente deve avere, al momento della presentazione della istanza e nel biennio precedente, un numero medio/minimo di dipendenti impiegati – compreso un giornalista – non inferiore a 2 unità), perché i suoi dipendenti hanno usufruito, nel 2021, di ore di Cassa Integrazione Guadagni con conseguente riduzione – al di sotto della media di 2 unità richiesta dalla norma - del personale impiegato.

La società ricorrente ha pertanto adito l'Autorità Giudiziaria, contestando la sua esclusione dalle graduatorie definitive delle emittenti ammesse ad usufruire del prefato contributo, rassegnando le seguenti censure in diritto all'uopo affidandole ad un unico ma articolato motivo, infra riassunto.

I. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2017. ECCESSO di POTERE per DIFETTO di ISTRUTTORIA e di MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'art. 97 Cost.

I provvedimenti adottati violano le rubricate norme ed i prefati principi perché, contrariamente a quanto opinato dalla P.A., la ricorrente ha il requisito previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 146/2017, in quanto al momento della presentazione della domanda e nel biennio precedente il numero minimo di dipendenti impiegati (compreso un giornalista) non è mai sceso al di sotto delle due unità.

Infatti, nel biennio precedente alla presentazione della domanda i rapporti contrattuali con i suoi dipendenti non hanno subito alcuna interruzione, atteso che questi non sono stati collocati in CIG per difficoltà aziendali, ma hanno usufruito, per contro, di diversi contributi ed aiuti economici straordinari, disposti per effetto di provvedimenti statali, di carattere generale e valevoli su tutto il territorio nazionale, recanti dapprima la chiusura forzata delle attività commerciali/lavorative e di, poi, l'erogazione in loro favore dei predetti contributi straordinari (che si differenziano dalla CIG), per fronteggiare l'emergenza nazionale causata dalla pandemia Covid – 19.

Inoltre, ad avviso della ricorrente i provvedimenti impugnati sono stati adottati in stridente contrasto con l'art. 4 comma 2 del D.P.R. 146/2017 anche perché la norma, nell'indicare il numero minimo di due dipendenti, quale requisito per essere ammessi ad usufruire del contributo, include nel calcolo anche i dipendenti in cassa integrazione, tenendo però conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate, laddove i dipendenti della ricorrente, nel 2020, anche a voler ammettere che abbiano usufruito di ore di CIG, sono stati comunque impiegati per un numero di ore lavorative prossime al 100% dell'orario di lavoro contrattuale, ragion per

cui il numero dei dipendenti (comprensivo del giornalista) dell'azienda "effettivamente impiegato" non è mai stato, in ogni caso, inferiore a 2 unità.

In disparte della violazione di legge, la ricorrente ha contestato anche l'eccesso di potere, rinvenibile, a suo dire, nel difetto di istruttoria posto in essere dalla P.A. e nell'assenza di una adeguata motivazione sottesa al provvedimento di esclusione adottato, laddove il Ministero interpreta abnormemente ed erroneamente gli atti in suo possesso e richiamati a sostegno del giudizio di inammissibilità, ritenendo e motivando che per il 2020, il numero dei dipendenti della ricorrente, a causa delle ore di CIG di cui avrebbero (il condizionale è d'obbligo) usufruito, è sceso al di sotto della media di 2 unità, laddove dall'esame di tali atti emerge, invece, l'inveridicità di tale asserzione.

ISTANZA CAUTELARE e/o di DEFINIZIONE del GIUDIZIO ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Con il ricorso principale la ricorrente ha dovuto, giocoforza, richiedere la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, valgono le considerazioni sopra esposte.

Con riguardo al *periculum in mora*, la ricorrente ha rappresentato la assoluta necessità di avere una solerte revoca dei provvedimenti impugnati, mediante sospensione in via cautelare e/o con sentenza in forma semplificata da pronunciare all'esito della camera di consiglio - avendo debita considerazione, altresì, dell'unicità della questione controversa ed in considerazione del fatto che il giudizio è di agevole, facile e pronta risoluzione – atteso che, in difetto, il Ministero, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive dovrà procedere alla liquidazione del contributo laddove, peraltro, la mancata ammissione della sua domanda implicherà, oltre ogni ragionevole dubbio, un danno grave ed irreparabile, trattandosi di una piccola emittente radiofonica che, in mancanza del contributo per cui è causa vedrà, certamente, ridotto ogni margine di crescita.

ISTANZE ISTRUTTORIE.

Il ricorso è stato notificato anche alle prefate emittenti radiofoniche, quali controinteressate presenti nella graduatoria definitiva delle emittenti ammesse ad usufruire del contributo.

In ogni caso, la ricorrente ha richiesto, ove ritenuto opportuno dal Tar, di estendere ed integrare il contraddittorio (per pubblici proclami) ai sensi dell'art. 49 c.p.a.

CONCLUSIONI

Con espressa riserva di formulare in separata sede l'azione per i danni patiti per effetto dell'operato dell'Ente resistente per le causali di cui in narrativa, voglia l'Ecc.mo T.A.R. Lazio Sede di Roma, in accoglimento del ricorso, previa loro sospensione e/o pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., annullare gli atti impugnati in epigrafe, in quanto affetti da violazione di legge ed eccesso di potere, con conseguente ammissione della ricorrente nella prefata graduatoria definitiva e contestuale condanna dell'Amministrazione intimata a corrispondere il prefato incentivo in suo favore, vinte le spese di lite, con attribuzione.

Come predetto, a seguito della integrazione del contraddittorio espletata per pubblici proclami in conformità all'ordinanza n. 4011/2023, il giudizio è stato chiamato alla camera di consiglio del 7/6/2023, all'esito della quale

l'On. le Tar adito, con ordinanza cautelare collegiale n. 2960/2023 ha così provveduto: <<Considerato che, in base a una sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla contestazione concernente il calcolo compiuto dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento del requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente, previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 146/2017 (secondo cui "Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ... con almeno un giornalista ... Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti ...");

Rilevato che, come chiarito dalla difesa erariale nella memoria del 17 maggio 2023, il suddetto calcolo è stato effettuato nei seguenti termini: "Considerate le ore effettivamente lavorate dal personale in CIG si arriva che a considerare [per il 2021] come percentuale di ore lavorate dai dipendenti il totale 250 (ossia 100 + 100 + 50 per un totale di 250) mentre per il 2020 il totale è di 208,06 (ossia 82,36 + 82,36 + 43,34 per un totale di 208,06). Ora addizionando la percentuale delle ore globali lavorate nel biennio si arriva alla somma di 658,06, la quale per espressa disposizione di legge va rapportata al numero dei lavoratori occupati nel biennio, ossia 3, considerata la presenza di personale in CIG, con una media finale di 152,68 ossia circa 1 dipendente e mezzo";

Considerato che sembra emergere un duplice errore compiuto dall'Amministrazione in quanto:

- il risultato della somma delle percentuali relative al biennio (208,06 + 250) non è pari a 658,06, bensì a 458,06;
- al fine di calcolare "numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti", il suddetto risultato va diviso per il numero di anni, ossia due, così pervenendosi a una media finale di (229,03 ore, pari a) 2,29 dipendenti;

Considerato che quanto sopra si rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione il suddetto profilo di illegittimità, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna parte ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza>>.

In esecuzione della prefata ordinanza collegiale, l'Amministrazione resistente, con il provvedimento ora impugnato con ricorso per motivi aggiunti, ha così provveduto:

<<Vista l'attività di riesame della domanda di ammissione ai benefici ex D.P.R. n. 146/2017 annualità 2022 della RADIO MAGIC S.R.L. consistita nel ricalcolo delle ore di Cassa Integrazione dei dipendenti/giornalisti della suddetta società per gli anni 2022, 2021 e 2020, la quale ha confermato quanto già accertato nella fase istruttoria della domanda di ammissione ai contributi annualità 2022 di RADIO MAGIC S.R.L, ovvero che, considerate le ore effettivamente lavorate dal personale in Cassa Integrazione per gli anni 2021 e 2020 si arriva:

- per il 2021, come percentuale di ore lavorate dai dipendenti, ad un totale di 250 ore, ossia 100 ore + 100 ore + 50 ore per un totale di 250 ore;

- per il 2020, come percentuale di ore lavorate dai dipendenti, ad un totale di 208,06 ore, ossia 82,36 ore + 82,36 ore + 43,34 ore, per un totale di 208,06 ore;

Considerato che per il calcolo della media dei dipendenti/giornalisti della RADIO MAGIC S.R.L. per il biennio 2020 – 2021, effettivamente applicati all'attività radiofonica, occorre considerare la somma delle ore complessive ed effettivamente lavorate dai dipendenti/giornalisti nell'anno 2020 e nell'anno 2021, per poi dividere tale risultato per il numero dei dipendenti/giornalisti dichiarati dalla Società in sede di presentazione delle domande annualità 2020 e 2021, nel caso in specie numero 3 dipendenti/giornalisti, atteso che l'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 prende in considerazione la media dei dipendenti/giornalisti del biennio precedente e non la media degli anni;

Rilevato che, addizionando la percentuale delle ore globali lavorate dal personale/dipendente della RADIO MAGIC S.R.L. nel biennio 2021 e 2020, si arriva alla somma di 458,06 ore (250 ore + 208,06 ore), che divisa per 3 (numero dei dipendenti dichiarati nelle domande relative alle annualità 2020 e 2021), si arriva ad una media di 152,68 ore, ossia 1 dipendente e mezzo; venendo a mancare il requisito previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 sopra menzionato;

Accertato, pertanto, che la RADIO MAGIC S.R.L., pur soddisfacendo il requisito del numero dipendenti/giornalisti al momento della presentazione della domanda, NON soddisfa il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente (2020 – 2021)...si conferma l'esclusione della RADIO MAGIC S.R.L., per l'emittente radiofonica locale a carattere commerciale "Radio Magic", dalla graduatoria dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2022 per la mancanza del requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti applicati nel biennio precedente (2020 – 2021) a quello di presentazione della domanda (2022), in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017;>>

Radio Magic s.r.l. ha impugnato – previa richiesta di sospensione - anche tale provvedimento, proponendo ricorso per motivi aggiunti notificato a mezzo pec e depositato il 1/12/2023, contestando la "conferma" della sua esclusione dalle graduatorie definitive delle emittenti ammesse ad usufruire del prefato contributo, rassegnando le seguenti censure in diritto all'uopo affidandole ad un unico, ma articolato motivo, infra riassunto.

I. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 146/2017. ECCESSO di POTERE per DIFETTO di ISTRUTTORIA e di MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'art. 97 Cost. VIOLAZIONE e/o ELUSIONE del c.d. GIUDICATO CAUTELARE di cui alla parte MOTIVA e DISPOSITIVA dell'ORDINANZA CAUTELARE del TAR LAZIO n. 2960/2023. VIOLAZIONE del PRINCIPIO del FAVOR PARTECIPATIONIS.

Giova preliminarmente rimarcare che l'On. le Tar adito, con l'ordinanza cautelare n. 2960/2023 ha onerato l'Amministrazione resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla scorta delle seguente motivazione "il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla contestazione concernente il calcolo

compiuto dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento del requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente, previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 146/2017 (secondo cui...per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti...)...sembra emergere un duplice errore compiuto dall'Amministrazione in quanto...il risultato della somma delle percentuali relative al biennio (208,06 + 250) non è pari a 658,06, bensì a 458,06...al fine di calcolare il “numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti”, il suddetto risultato va diviso per il numero di anni, ossia due, così pervenendosi a una media finale di (229,03 ore, pari a) 2,29 dipendenti...Considerato che quanto sopra si rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione il suddetto profilo di illegittimità, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna parte ricorrente”.

L'ordinanza *de qua* non è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato dall'Amministrazione resistente, con spiega che, su tale pronuncia, si è formato il c.d. giudicato cautelare.

Se ne deduce l'illegittimità del provvedimento qui impugnato (cfr. in tal senso, ex multis, Tar Lazio Roma nn. 10264/2018 e 5425/2019), nella parte in cui, in dispregio di quanto statuito dall'On. le Tar adito con la prefata ordinanza (“...al fine di calcolare il “numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti”, il suddetto risultato va diviso per il numero di anni, ossia due, così pervenendosi a una media finale di (229,03 ore, pari a) 2,29 dipendenti...”)) l'Amministrazione ha opinato che, per contro, occorre considerare la somma delle ore complessive ed effettivamente lavorate dai dipendenti/giornalisti nell'anno 2020 e nell'anno 2021, per poi dividere tale risultato per il numero dei dipendenti/giornalisti dichiarati dalla Società in sede di presentazione delle domande annualità 2020 e 2021, nel caso in specie numero 3 dipendenti/giornalisti, perché, a suo dire, l'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 prende in considerazione la media dei dipendenti/giornalisti del biennio precedente e non la media degli anni (?!?!?).

L'assunto, oltre ad essere contrario a quanto statuito dal Tar con il giudicato cautelare sotteso all'ordinanza collegiale n. 2960/2023 dell'8/6/2023 (<<...il suddetto risultato va diviso per il numero di anni, ossia due...>>) è, in ogni caso, del tutto abnorme ed apodittico, perché è di piana e logica evidenza che l'art. 4 comma 2, nell'applicare in combinato disposto la percentuale di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate (laddove i dipendenti siano stati messi in CIG) ed il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti alla presentazione della domanda faccia riferimento, al fine di computare la media per i dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, al numero complessivo di ore effettivamente lavorate da tutti i dipendenti nel biennio, da “spalmare” e suddividere per i due anni precedenti alla domanda onde comprendere quale sia, per l'appunto, “il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti”.

In disparte delle suesposte argomentazioni, non vi è chi non veda l'ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato nella misura in cui la P.A. offre un'interpretazione della norma non solo illogica ed abnorme (anche

perché avulsa dal senso letterale della disposizione normativa) ma, vieppiù, preordinata ad escludere e non a favorire la partecipazione della ricorrente alle graduatorie degli aventi diritto al contributo per cui è causa così obliterando, al contempo, il principio del *favor participatonis* che è certamente insito nella finalità del D.P.R. n. 146/2017, trattandosi di una norma volta a disciplinare la procedura di erogazione dei contributi economici da parte dello Stato per incentivare e favorire le emittenti radiofoniche locali.

A conforto della fondatezza delle suesposte argomentazioni, giova rammentare che per pacifica giurisprudenza, “a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara (e, a fortiori, della legge, n.d.r.), va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti” (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato n. 4731/2022).

Ferme le esposte considerazioni, è d'uopo soggiungere che il provvedimento impugnato, nel confermare i precedenti provvedimenti – impugnati con il ricorso principale – di esclusione della ricorrente dalle graduatorie *de quibus*, presta il fianco alle contestazioni già formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio, laddove è stato rappresentato che il D.P.R. n. 146/2017, ispirato dall'intento del legislatore di fornire contributi alle emittenti radiofoniche che abbiano, al momento della presentazione della domanda e nei due esercizi precedenti, un numero minimo di due dipendenti, è chiaro nel voler escludere solo le emittenti che siano andate al di sotto della predetta media occupazionale a causa di difficoltà economiche che le abbiano costrette a ridurre il numero delle ore lavorative dei dipendenti e a ricorrere all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni laddove, nel caso di specie, invece, la società ricorrente, lungi dall'aver avuto difficoltà economiche, ha dovuto, nel 2020, sospendere per un brevissimo periodo le attività lavorative (per cui il rapporto lavorativo a tempo indeterminato con i suoi tre dipendenti è proseguito regolarmente ed il numero medio dei dipendenti/giornalisti effettivamente occupati non è mai sceso al disotto delle due unità) per effetto dei provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare la pandemia Covid - 19, di carattere generale ed eccezionale e vevoli su tutto il territorio nazionale, recanti dapprima la chiusura forzata delle attività commerciali/lavorative e di, poi, l'erogazione in loro favore di contributi compensativi e di aiuti economici di carattere straordinario che, dunque, differiscono nettamente dall'ordinario istituto della Cassa Integrazione Guadagni richiamato dalla norma in esame.

Se ne deduce l'ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, in ragione della palese violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 146/2017.

ISTANZA CAUTELARE e/o di DEFINIZIONE del GIUDIZIO ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Con il presente ricorso la ricorrente ha dovuto, giocoforza, reiterare la richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, valgano le considerazioni sopra esposte.

Con riguardo al *periculum in mora*, la ricorrente ha rappresentato la assoluta necessità di avere una solerte revoca dei provvedimenti impugnati, mediante sospensione in via cautelare e/o con sentenza in forma semplificata da pronunciare all'esito della camera di consiglio - avendo debita considerazione, altresì, dell'unicità della questione

controversa ed in considerazione del fatto che il giudizio è di agevole, facile e pronta risoluzione – atteso che, in difetto, la mancata ammissione della sua domanda implicherà, oltre ogni ragionevole dubbio, un danno grave ed irreparabile, trattandosi di una piccola emittente radiofonica che, in mancanza del contributo per cui è causa vedrà, certamente, ridotto ogni margine di crescita.

ISTANZE ISTRUTTORIE.

Il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato anche alle prefate emittenti radiofoniche, quali controinteressate presenti nella graduatoria definitiva delle emittenti ammesse ad usufruire del contributo.

In ogni caso, la ricorrente ha richiesto, ove ritenuto opportuno dal Tar, di estendere ed integrare il contraddittorio (per pubblici proclami) ai sensi dell'art. 49 c.p.a.

CONCLUSIONI.

Con espressa riserva di formulare in separata sede l'azione per i danni patiti per effetto dell'operato dell'Ente resistente per le causali di cui in narrativa, voglia l'Ecc.mo T.A.R. Lazio Sede di Roma, in accoglimento del ricorso, previa loro sospensione e/o pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., annullare gli atti impugnati in epigrafe, in quanto affetti da violazione di legge ed eccesso di potere, con conseguente ammissione della ricorrente nella prefata graduatoria definitiva e contestuale condanna dell'Amministrazione intimata a corrispondere il prefato incentivo in suo favore, vinte le spese di lite, con attribuzione.

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Tutti i soggetti indicati nella graduatoria definitiva - che pure si allega in calce al presente avviso, per farne parte integrante - delle domande ammesse al contributo ex D.P.R. 146/2017 per l'anno 2022 per le emittenti radiofoniche a carattere commerciale, allegata al Decreto – già impugnato con il ricorso principale - del 30/12/2022 (Com. Reg. Uff. Int. 0193191) del Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico).

5. LO SVOLGIMENTO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO LE MODALITA' RESE NOTE SUL SITO MEDESIMO.

6. LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI E' STATA AUTORIZZATA CON DECRETO PRESIDENZIALE DEL T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. IV, 7/12/2023, n. 7712/2023, nel GIUDIZIO n. 1816/R.G. 2023.

7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO MOTIVI AGGIUNTI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del LAZIO

Sede di Roma

Sezione Quarta

RICORSO per MOTIVI AGGIUNTI

CONNESSO al RICORSO PRINCIPALE n. 1816/R.G. 2023

RADIO MAGIC S.R.L., con sede legale in Paternopoli (AV) alla Via Cappelloni n. 29 (P. I. 01574920649), in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp. p.t. sig. Gianluigi Barbieri, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce, dagli avv.ti Augusto Guerriero (C.F. GRRGST79T26H703J) e Vittorio Manganelli (C.F. MNGVTR84R20A509K) e con loro elettivamente domiciliata, fisicamente, presso la Segreteria del Tar Lazio Sede di Roma, utenza tel/fax 0827-74080, nonché digitalmente presso i seguenti domicili digitali/indirizzi pec di essi difensori: augusto.guerriero@avvocatiavellinopec.it, vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it ove intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge

RICORRE

contro

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (già MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO), in persona del Ministro legale rapp. p.t., rappresentato e difeso nel giudizio n. 1816/R.G. 2023, nonché domiciliato *ex lege* presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia – *amministrazione resistente* –

e nel contraddittorio di

-AUDIOPRESS s.r.l., in persona dell'amm. l.r.p.t., domiciliato per la carica nella sede di Via Rossetti n. 4, Torino, con indirizzo pec estratto dal Registro delle Imprese audiopress@pec.it;

-SOCIETÀ COOPERATIVA NUOVA MACERATA, in persona dell'amm. l.r.p.t., domiciliato per la carica nella sede di Via Cincinelli n. 4, Macerata (MC), con indirizzo pec estratto dal Registro delle Imprese soc.coop.nuovamc@pec.radionuova.com

-DUEDI PROMOTION s.r.l., in persona dell'amm. l.r.p.t., domiciliato per la carica nella sede di Via Aldo Moro 130, Somma Vesuviana (NA), con indirizzo pec estratto dal Registro delle Imprese duedipromotion@pec.it – *controinteressati contumaci*

-

per ottenere

L'ANNULLAMENTO

previa sospensione, del provvedimento numero 0195016 del 6 ottobre 2023 notificato a mezzo pec alla ricorrente in pari data, con il quale l'amministrazione resistente, a conclusione del procedimento di riesame (disposto per effetto della ordinanza cautelare di Codesto On. le Tar n. 2960 del 2023) della domanda di ammissione al contributo per cui è causa, ha confermato la sua esclusione dalla graduatoria per la concessione del contributo anno 2022 spettante ai sensi del D.P.R. n. 146/2017 alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e conseguentemente, previa declaratoria della sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo per

la CONDANNA

dell'Amministrazione resistente alla corresponsione del predetto incentivo.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha impugnato i seguenti atti e provvedimenti:

i. Decreto del Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e dei

relativi allegati a e b, costituiti dalla prefata graduatoria definitiva e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari;

ii. comunicazione prot. n. 0158081 del 03/11/2022, con la quale il Ministero resistente ha rappresentato che la domanda 2022 di concessione del contributo non sarebbe ammissibile, perché non soddisferebbe il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 146/2017, invitandola a rassegnare controdeduzioni, con idonea documentazione a supporto, nei dieci giorni successivi;

iii. relazione istruttoria (nota prot. n. 169164 del 21 novembre 2022) di esame preliminare delle domande di partecipazione alla procedura;

iv. decreto direttoriale del 25 novembre 2022 prot. n. 173370 pubblicato sul sito del Ministero, di approvazione della graduatoria provvisoria delle 152 domande ammesse al contributo per l'anno 2022 per le emittenti radiofoniche a carattere commerciale;

v. relazione istruttoria (nota prot. n. 193003 del 29 dicembre 2022) recante l'istruttoria sui reclami pervenuti e non accolti.

2. In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:

a. in data 25/2/2022, quale titolare dell'emittente radiofonica a carattere commerciale "Radio Magic", operante in Campania, ha tempestivamente e regolarmente presentato, per il tramite della piattaforma telematica SICEM, la domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti locali ai sensi del D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146, recante il regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali per l'anno 2022.

b. in data 3/11/2022, per il tramite della prefata piattaforma telematica, il Ministero ha comunicato che: *"Con riferimento ai dati dei dipendenti contenuti nella domanda presentata per i contributi 2022, è emerso che non sono state dichiarate ore di cassa integrazione. In base ai dati della domanda presentata per i contributi 2021, i dipendenti invece risultano aver utilizzato ore di CIG nel 2020. Nel ricordare che il biennio di riferimento della domanda 2022 è 2020-2021, si è provveduto ad inserire le ore di CIG mancanti: la domanda 2022 risulta conseguente inammissibile in quanto, pur soddisfacendo il requisito del numero dipendenti/giornalisti al momento della presentazione della domanda, non soddisfa il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente, così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. del 23 agosto 2017, pubblicato su G.U. 12 ottobre 2017. Eventuali controdeduzioni, con idonea documentazione a supporto, saranno ammesse solo se presentate entro 10 giorni dalla presente."*

c. con controdeduzioni dell'11/11/2022 ha contestato i contenuti della predetta comunicazione, rappresentando che, nel 2020, i rapporti contrattuali con i suoi dipendenti non hanno subito alcuna interruzione e che questi non sono stati collocati in CIG per difficoltà aziendali, ma hanno usufruito di diversi contributi ed aiuti economici straordinari, disposti per effetto di provvedimenti statali, di carattere generale e valevoli su tutto il territorio nazionale, recanti dapprima la chiusura forzata delle attività commerciali/lavorative e di, poi, l'erogazione in loro favore dei predetti contributi straordinari (che si differenziano dalla CIG), per fronteggiare l'emergenza nazionale causata dalla pandemia Covid – 19.

d. l'Amministrazione resistente ha disatteso e negletto le predette osservazioni, ritenendo non ammissibile la domanda della ricorrente ed escludendola dalla graduatoria definitiva del 30/12/2022.

3. In punto di diritto, la ricorrente ha affidato le sue censure ai seguenti:

"MOTIVI

I. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2017. ECCESSO di POTERE per DIFETTO di ISTRUTTORIA e di MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'art. 97 Cost.

L'amministrazione resistente, nel premettere che la domanda di concessione dei contributi per il 2022 deve far riferimento alle condizioni occupazionali aziendali dei due anni precedenti (2020-2021), non ha ammesso la ricorrente perché non avrebbe il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente, così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 146/2017, in quanto, i suoi dipendenti, nel 2020, avrebbero usufruito di ore di CIG.

L'assunto, però, è del tutto apodittico, perché, ammesso che si possa far riferimento "ad ore di CIG" (alla luce di quanto si dirà infra) concesse ai dipendenti della ricorrente nel 2020, ciò non ha affatto implicato una riduzione del personale che, in ogni caso, è stato impiegato (in quell'anno come pure nel 2021) per un numero di ore effettive di lavoro sufficienti a consentire, così come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 146/2017, che vi fosse sempre un numero medio di dipendenti occupati non inferiore al numero minimo di due unità (con almeno un giornalista), quale condicio sine qua non prevista dalla disposizione in esame per la concessione del contributo per cui è causa.

Ciò, peraltro, emerge de plano proprio dalla documentazione in possesso dell'amministrazione (ex adverso richiamata a sostegno del diniego), ovvero:

a. dalla domanda depositata per l'anno precedente dalla ricorrente e disponibile sulla piattaforma ministeriale telematica SICEM (che si versa in atti), laddove si legge, a pagina 3 e 4, che, due dipendenti su tre (di cui un giornalista) sono sempre stati impiegati per un numero di ore pari al 100% (per il 2019) o all' 82,36 % (per il 2020), ovvero con una percentuale massima di impegno contrattuale o comunque prossima al pieno impegno contrattuale mentre un terzo dipendente è stato impiegato per un numero di ore pari al 50% (per il 2019) o al 43,34% (per il 2020) dell'impegno contrattuale, con una media complessiva, quindi, per il biennio 2019 e **2020, di 2,08 dipendenti (di cui un giornalista)**;

b. dalla domanda presentata per il corrente anno, laddove si legge, a pag. 4, la sussistenza, per l'anno 2021, del requisito de quo, ovvero l'impiego a tempo indeterminato (per un numero di ore pari al 100% dell'impegno contrattuale) di due dipendenti (di cui un giornalista) su tre, mentre il terzo dipendente è stato impiegato per un numero di ore pari al 50%

dalla quale è dato evincere che per il biennio precedente (2020-2021), il numero medio di dipendenti/giornalisti impiegati **non era inferiore a due**.

Se ne deduce, in primis, la violazione di legge, recte la falsa applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 146/2017 (che, in caso di dipendenti in cassa integrazione, fa riferimento alla percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate ed al numero medio dei dipendenti effettivamente occupati nei due esercizi precedenti) in cui è incorsa l'amministrazione nel rendere il giudizio di inammissibilità, perché, anche a voler ammetter (alla luce di quanto si dirà infra) che vi siano state ore di CIG concesse ai dipendenti della ricorrente nel 2020, il numero medio dei dipendenti (comprensivo del giornalista) "**effettivamente impiegato**" non è mai stato inferiore a 2.

Se ne deduce, altresì, l'eccesso di potere rinvenibile nel difetto di istruttoria posto in essere dalla P.A. e nell'assenza di una adeguata motivazione sottesa al provvedimento di esclusione adottato, laddove il Ministero interpreta abnormemente ed erroneamente gli atti in suo possesso e richiamati a sostegno del giudizio di inammissibilità, ritenendo e motivando che per il 2020, il numero dei dipendenti della ricorrente, a causa delle ore di CIG di cui avrebbero (il condizionale è d'obbligo) usufruito, è sceso al di sotto della media di 2 unità, laddove dall'esame di tali atti emerge, invece, l'inveridicità di tale asserzione.

Ferme le esposte considerazioni, si deduce, ancora, il vizio dei provvedimenti impugnati, rinvenibile nella ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 146/2017, posto che la norma, nell'indicare il numero minimo di due dipendenti, quale requisito per essere ammessi ad usufruire del contributo, include nel calcolo, come predetto, anche i dipendenti in cassa integrazione,

tenendo però conto **della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate** e tenendo in considerazione il **numero medio dei dipendenti occupati** nei due esercizi precedenti alla presentazione della domanda.

La norma, dunque, ispirata dall'intento del legislatore di fornire contributi alle emittenti radiofoniche che abbiano, al momento della presentazione della domanda e nei due esercizi precedenti, un numero minimo di due dipendenti, è chiara nel voler escludere quelle che siano **andate al di sotto della predetta media occupazionale a causa di difficoltà economiche che le abbiano costrette a ridurre il numero delle ore lavorative dei dipendenti e a ricorrere all'istituto della Cassa Integrazione.**

Nel caso di specie, invece, la società ricorrente, lungi dall'aver avuto difficoltà economiche, ha dovuto, nel 2020, esclusivamente sospendere per un brevissimo periodo le attività lavorative (per cui **il rapporto lavorativo a tempo indeterminato con i suoi tre dipendenti è proseguito regolarmente ed il numero medio dei dipendenti/giornalisti effettivamente occupati – anche in virtù dell'alta percentuale di impegno contrattuale in termini di ore di lavoro effettivamente svolte - non è mai sceso al disotto delle due unità**), per effetto dei provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare la pandemia Covid - 19, di carattere generale ed eccezionale e valevoli su tutto il territorio nazionale, recanti dapprima la chiusura forzata delle attività commerciali/lavorative e di, poi, l'erogazione in loro favore di contributi compensativi e di aiuti economici di carattere **straordinario** che, dunque, **differiscono nettamente dall'ordinario istituto della Cassa Integrazione Guadagni richiamato dalla norma in esame.**

Alla luce delle esposte considerazioni i provvedimenti impugnati, in quanto affetti da violazione di legge ed eccesso di potere, andranno annullati.”

4. A seguito della integrazione del contraddittorio espletata per pubblici proclami in conformità all'ordinanza n. 4011/2023, il giudizio è stato chiamato alla camera di consiglio del 7/6/2023, all'esito della quale l'On. le Tar adito, con ordinanza cautelare collegiale n. 2960/2023 ha così provveduto: <<Considerato che, in base a una sommaria deliberazione, **il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris** con riferimento alla contestazione concernente il calcolo compiuto dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento del requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti **referito al biennio precedente**, previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 146/2017 (secondo cui “Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ... con almeno un giornalista ... Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti ...”);

Rilevato che, come chiarito dalla difesa erariale nella memoria del 17 maggio 2023, il suddetto calcolo è stato effettuato nei seguenti termini: “Considerate le ore effettivamente lavorate dal personale in CIG si arriva che a considerare [per il 2021] come percentuale di ore lavorate dai dipendenti il totale 250 (ossia 100 + 100 + 50 per un totale di 250) mentre per il 2020 il totale è di 208,06 (ossia 82,36 + 82,36 + 43,34 per un totale di 208,06). Ora addizionando la percentuale delle ore globali lavorate nel biennio si arriva alla somma di 658,06, la quale per espressa disposizione di legge va rapportata al numero dei lavoratori occupati nel biennio, ossia 3, considerata la presenza di personale in CIG, con una media finale di 152,68 ossia circa 1 dipendente e mezzo”;

Considerato che sembra emergere un duplice errore compiuto dall'Amministrazione in quanto:

- il risultato della somma delle percentuali relative al biennio (208,06 + 250) non è pari a 658,06, bensì a 458,06;

- al fine di calcolare “numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti”, il suddetto risultato va diviso per il numero di anni, ossia due, così pervenendosi a una media finale di (229,03 ore, pari a) 2,29 dipendenti;

Considerato che quanto sopra si rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione il suddetto profilo di illegittimità, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna parte ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza>>.

5. In esecuzione della prefata ordinanza collegiale, l'Amministrazione resistente, con il provvedimento qui impugnato, ha così provveduto:

<<Vista l'attività di riesame della domanda di ammissione ai benefici ex D.P.R. n. 146/2017 annualità 2022 della RADIO MAGIC S.R.L. consistita nel ricalcolo delle ore di Cassa Integrazione dei dipendenti/giornalisti della suddetta società per gli anni 2022, 2021 e 2020, la quale ha confermato quanto già accertato nella fase istruttoria della domanda di ammissione ai contributi annualità 2022 di RADIO MAGIC S.R.L., ovvero che, considerate le ore effettivamente lavorate dal personale in Cassa Integrazione per gli anni 2021 e 2020 si arriva:

- per il 2021, come percentuale di ore lavorate dai dipendenti, ad un totale di 250 ore, ossia 100 ore + 100 ore + 50 ore per un totale di 250 ore;

- per il 2020, come percentuale di ore lavorate dai dipendenti, ad un totale di 208,06 ore, ossia 82,36 ore + 82,36 ore + 43,34 ore, per un totale di 208,06 ore;

Considerato che per il calcolo della media dei dipendenti/giornalisti della RADIO MAGIC S.R.L. per il biennio 2020 – 2021, effettivamente applicati all'attività radiofonica, occorre considerare la somma delle ore complessive ed effettivamente lavorate dai dipendenti/giornalisti nell'anno 2020 e nell'anno 2021, per poi dividere tale risultato per il numero dei dipendenti/giornalisti dichiarati dalla Società in sede di presentazione delle domande annualità 2020 e 2021, nel caso in specie numero 3 dipendenti/giornalisti, atteso che l'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 prende in considerazione la media dei dipendenti/giornalisti del biennio precedente e non la media degli anni;

Rilevato che, addizionando la percentuale delle ore globali lavorate dal personale/dipendente della RADIO MAGIC S.R.L. nel biennio 2021 e 2020, si arriva alla somma di 458,06 ore (250 ore + 208,06 ore), che divisa per 3 (numero dei dipendenti dichiarati nelle domande relative alle annualità 2020 e 2021), si arriva ad una media di 152,68 ore, ossia 1 dipendente e mezzo; venendo a mancare il requisito previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 sopra menzionato;

Accertato, pertanto, che la RADIO MAGIC S.R.L., pur soddisfacendo il requisito del numero dipendenti/giornalisti al momento della presentazione della domanda, NON soddisfa il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente (2020 – 2021) ...si conferma l'esclusione della RADIO MAGIC S.R.L., per l'emittente radiofonica locale a carattere commerciale "Radio Magic", dalla graduatoria dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2022 per la mancanza del requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti applicati nel biennio precedente (2020 – 2021) a quello di presentazione della domanda (2022), in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017;

6. Epperò, il provvedimento impugnato è illegittimo ed andrà annullato, in quanto sorretto da una motivazione apparente, nonché adottato all'esito di un procedimento viziato da un evidente difetto di istruttoria, in violazione della parte motiva e dispositiva dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 2960/2023, quindi in stridente contrasto con l'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 146/2017 ed, ancora, in dispregio del principio del *favor participationis*, come si evince dai seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 146/2017. ECCESSO di POTERE per DIFETTO di ISTRUTTORIA e di MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'art. 97 Cost. VIOLAZIONE e/o ELUSIONE del c.d. GIUDICATO CAUTELARE di cui alla parte MOTIVA e DISPOSITIVA dell'ORDINANZA CAUTELARE del TAR LAZIO n. 2960/2023. VIOLAZIONE del PRINCIPIO del FAVOR PARTECIPATIONIS.

Giova preliminarmente rimarcare che l'On. le Tar adito, con l'ordinanza cautelare n. 2960/2023 ha onerato l'Amministrazione resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla scorta delle seguente motivazione “*il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla contestazione concernente il calcolo compiuto dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento del requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente, previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 146/2017 (secondo cui...per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti...)...sembra emergere un duplice errore compiuto dall'Amministrazione in quanto...il risultato della somma delle percentuali relative al biennio (208,06 + 250) non è pari a 658,06, bensì a 458,06...al fine di calcolare il “numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti”, il suddetto risultato va diviso per il numero di anni, ossia due, così pervenendosi a una media finale di (229,03 ore, pari a) 2,29 dipendenti...Considerato che quanto sopra si rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione il suddetto profilo di illegittimità, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna parte ricorrente”.*

L'ordinanza *de qua* non è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato dall'Amministrazione resistente, con spiega che, su tale pronuncia, si è formato il c.d. giudicato cautelare.

Se ne deduce l'illegittimità del provvedimento qui impugnato (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tar Lazio Roma nn. 10264/2018 e 5425/2019), nella parte in cui, in dispregio di quanto statuito dall'On. le Tar adito con la prefata ordinanza (“...al fine di calcolare il “numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti”, il suddetto risultato va diviso per il numero di anni, ossia due, così pervenendosi a una media finale di (229,03 ore, pari a) 2,29 dipendenti...”)) l'Amministrazione ha opinato che, per contro, *occorre considerare la somma delle ore complessive ed effettivamente lavorate dai dipendenti/giornalisti nell'anno 2020 e nell'anno 2021, per poi dividere tale risultato per il numero dei dipendenti/giornalisti dichiarati dalla Società in sede di presentazione delle domande annualità 2020 e 2021, nel caso in specie numero 3 dipendenti/giornalisti*, perché, a suo dire, l'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 prende in considerazione la media dei dipendenti/giornalisti del biennio precedente e non la media degli anni (?!?!?).

L'assunto, oltre ad essere contrario a quanto statuito dal Tar con il giudicato cautelare sotteso all'ordinanza collegiale n. 2960/2023 dell'8/6/2023 (<<...il suddetto risultato va diviso per il numero di anni, ossia due...>>) è, in ogni caso, del tutto abnorme ed apodittico, perché è di piana e logica evidenza che l'art. 4 comma 2, nell'applicare in combinato disposto la percentuale di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate (laddove i dipendenti siano stati messi in CIG) ed il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti alla presentazione della domanda faccia riferimento, al fine di computare la media per i dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, al numero complessivo di ore effettivamente lavorate da tutti i dipendenti nel biennio, da “spalmare” e suddividere per i due anni precedenti alla domanda onde comprendere quale sia, per l'appunto, “il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti”.

In disparte delle suesposte argomentazioni, non vi è chi non veda l'ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato nella misura in cui la P.A. offre un'interpretazione della norma non solo illogica ed abnorme (anche perché avulsa dal senso letterale della disposizione normativa) ma, vieppiù, preordinata ad escludere e non a favorire la partecipazione della ricorrente alle graduatorie degli aventi diritto al contributo per cui è causa così obliterando, al contempo, il principio del *favor participatonis* che è certamente insito nella finalità del D.P.R. n. 146/2017, trattandosi di una norma volta a disciplinare la procedura di erogazione dei contributi economici da parte dello Stato per incentivare e favorire le emittenti radiofoniche locali. A conforto della fondatezza delle suesposte argomentazioni, giova rammentare che per pacifica giurisprudenza, “*a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara (e, a fortiori, della legge, n.d.r.), va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti*” (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato n. 4731/2022).

Ferme le esposte considerazioni, è d'uopo soggiungere che il provvedimento impugnato, nel confermare i precedenti provvedimenti – impugnati con il ricorso principale – di esclusione della ricorrente dalle graduatorie *de quibus*, presta il fianco alle contestazioni già formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio, laddove è stato rappresentato che il D.P.R. n. 146/2017, ispirato dall'intento del legislatore di fornire contributi alle emittenti radiofoniche che abbiano, al momento della presentazione della domanda e nei due esercizi precedenti, un numero minimo di due dipendenti, è chiaro nel voler escludere solo le emittenti che siano andate al di sotto della predetta media occupazionale a causa di difficoltà economiche che le abbiano costrette a ridurre il numero delle ore lavorative dei dipendenti e a ricorrere all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni laddove, nel caso di specie, invece, la società ricorrente, lungi dall'aver avuto difficoltà economiche, ha dovuto, nel 2020, sospendere per un brevissimo periodo le attività lavorative (per cui il rapporto lavorativo a tempo indeterminato con i suoi tre dipendenti è proseguito regolarmente ed il numero medio dei dipendenti/giornalisti effettivamente occupati non è mai sceso al disotto delle due unità) per effetto dei provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare la pandemia Covid - 19, di carattere generale ed eccezionale e valevoli su tutto il territorio nazionale, recanti dapprima la chiusura forzata delle attività commerciali/lavorative e di, poi, l'erogazione in loro favore di contributi compensativi e di aiuti economici di carattere straordinario che, dunque, differiscono nettamente dall'ordinario istituto della Cassa Integrazione Guadagni richiamato dalla norma in esame.

Se ne deduce l'ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, in ragione della palese violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 146/2017.

II. ISTANZA CAUTELARE e/o di DEFINIZIONE del GIUDIZIO ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Il *fumus* si evince dalle considerazioni che precedono.

Il *periculum in mora* si ravvisa anzitutto nella assoluta necessità, per la ricorrente, di avere una solerte revoca dei provvedimenti impugnati, mediante sospensione in via cautelare e/o con sentenza in forma semplificata da pronunciare all'esito della camera di consiglio - avendo debita considerazione, altresì, dell'unicità della questione controversa ed in considerazione del fatto che il giudizio è di agevole, facile e pronta risoluzione – atteso che la mancata ammissione della domanda della ricorrente implicherà, oltre ogni ragionevole dubbio, un danno grave ed irreparabile, trattandosi di una piccola emittente radiofonica (si veda il dettaglio dei ricavi della vendita degli spazi pubblicitari allegato alla domanda di partecipazione) che, in mancanza del contributo per cui è causa vedrà, certamente, ridotto ogni margine di crescita.

III. ISTANZE ISTRUTTORIE.

Il presente ricorso per motivi aggiunti viene notificato anche alle prefate emittenti radiofoniche, quali controinteressate presenti nella graduatoria definitiva delle emittenti ammesse ad usufruire del contributo è già evocate in giudizio.

Nell'ipotesi in cui si ritenga opportuno estendere il contraddittorio ad altri controinteressati, si chiede sin da ora di disporre l'integrazione (per pubblici proclami) ai sensi dell'art. 49 c.p.a.

IV. REGOLAMENTO delle SPESE.

In corretta applicazione del principio della soccombenza, l'Amm.ne intimata andrà condannata all'integrale refusione delle spese e competenze del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali, iva, cpa, con attribuzione.

Pertanto,

SI CHIEDE

con espressa riserva di formulare in separata sede l'azione per i danni patiti per effetto dell'operato dell'Ente resistente per le causali di cui in narrativa, che l'Ecc.ma Autorità adita, in accoglimento del ricorso, previa loro sospensione e/o pronunzia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., annulli gli atti impugnati in epigrafe, in quanto affetti da violazione di legge ed eccesso di potere, con conseguente ammissione della ricorrente nella prefata graduatoria definitiva e contestuale condanna dell'Amministrazione intimata a corrispondere il prefato incentivo in suo favore, vinte le spese di lite, con attribuzione.

Si depositano i provvedimenti impugnati ed il presente ricorso con mandato in calce.

Avellino, 1/12/2023

avv. Augusto Guerriero
avv. Vittorio Manganelli

contestuale condanna dell'Amministrazione intimata a corrispondere il prefato incentivo in suo favore, vinte le spese di lite, con attribuzione.

Si depositano: i provvedimenti impugnati, le domande di ammissione al contributo presentate dalla ricorrente per l'anno 2022 e per l'anno 2021 ed il presente ricorso con mandato in calce.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile, scontando il contributo unificato di € 650.

Avellino, 3 febbraio 2023

avv. Augusto Guerriero

avv. Vittorio Manganelli

Posizione	Codice fiscale	Partita IVA	Società	Emittente	Regione	Punteggio Area A	Punteggio Area B	Punteggio Area C	Punteggio Area C Maggiore	Maggiorazione fino al 10% (Area A)	Maggiorazione (Area A)	Maggiorazione 15% (Area A e B)	Punteggio Totale (Area A e B e C)
1	1000290150	1000290150	EBERH SPA	RadioFreemove	Lombardia	3.055,7239	40,000	0,000	10,000	51	0,000	NO	3.197,7239
2	03923211009	03923211009	RETE RUI S.P.A.	IRUI	Lazio	1.285,0215	10,000	10,000	10,000	NO	0,000	NO	1.285,0215
3	0252460130	0252460130	UFEGATE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	UFEGATE RADIO 1	Lombardia	1.547,3385	1.071,176	0,000	0,000	51	0,000	NO	1.671,176
4	00419395648	00419395648	RADIO SIBRADIO S.R.L.	RADIO SIBRADIO	Umbria	1.278,327	50,000	40,000	40,000	NO	0,000	NO	1.268,327
5	02088230210	02088230210	OMARS S.A. R.L.	Sudnet 1	Trentino Alto Adige	878,095	50,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	928,095
6	60734450869	60734450869	RADIO BRUNO SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO BRUNO	Emilia Romagna	857,207	60,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	917,207
7	07530705682	07530731004	PIVERNO S.A.S. di Breda Maria & C.	RADIO GLOBO	Lazio	788,973	60,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	848,973
8	01166330935	01166330935	PIVERNO S.A.S. di Breda Maria & C.	RADIO SPORTRIVA	Toscana	731,002	731,002	0,000	0,000	NO	0,000	NO	791,002
9	03481150633	03481150633	RFT RADIO TELEVISION TIMO S.A.R.L.	RADIO MARTE STEREO	Campania	729,168	50,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	779,168
10	00468420212	00468420212	RFT RADIO TELEVISION TIMO S.A.R.L.	Radio Rai	Trentino Alto Adige	697,240	60,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	747,240
11	02727290649	02727290649	RADIO PIUNTO NUOVO S.R.L.	radio punto nuovo	Campania	599,384	68,9292	0,000	0,000	NO	0,000	NO	719,292
12	0391741003	0391741003	FINARADIO - S.R.L.	DIMENSIONE SUONO ROMA	Lazio	607,499	60,000	30,000	30,000	NO	0,000	NO	697,499
13	0438040081	0438040081	C. C. CENTRO RADIO DIFFUSIONE CAMPANIA S.R.L.	RADIO COMPANY	Veneto	622,501	60,000	0,000	0,000	NO	0,000	NO	682,501
14	04263110635	0253801210	C.C. CENTRO RADIO DIFFUSIONE CAMPANIA S.R.L.	RADIO F.C. TargetItalia	Campania	546,566	62,9211	30,000	10,000	NO	0,000	NO	670,511
15	12823290155	12823290155	RADIO PIANO DI CAGLI VALERIA E.C. S.A.S.	RADIO LOMBARDA	Lombardia	590,210	20,000	20,000	20,000	NO	0,000	NO	640,210
16	0324230859	0324230859	MEGA TELECOM SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO ALTA	Campania	484,488	55,7152	30,000	46,000	NO	0,000	NO	633,152
17	02739340805	02739340805	STUDIO 101 DI CAGLI VALERIA E.C. S.A.S.	Radio Mapparia	Sicilia	452,138	52,8999	40,000	46,000	51	0,000	NO	614,999
18	01039339036	01039339036	STUDIO 101 DI CAGLI VALERIA E.C. S.A.S.	RADIO SIRONI INTERNATIONAL	Sardegna	448,350	52,4380	30,000	46,000	51	0,000	NO	600,780
19	01597369984	01597369984	RADIO VIVA S.R.L.	RADIO VIVA	Lombardia	476,597	476,597	50,000	40,000	NO	0,000	NO	566,597
20	00563480638	01571211009	RITZLAND RECORDS S.R.L.	DISCOBARDO	Lombardia	473,250	473,250	60,000	30,000	NO	0,000	NO	563,250
21	03353190045	03353190045	CONTRORADIO S.R.L.	CONTRORADIO	Toscana	522,486	522,486	30,000	10,000	NO	0,000	NO	562,486
22	00699990164	00699990164	RADIO LAGOON S.R.L.	RADIO NUMERONE	Lombardia	469,566	469,566	60,000	30,000	NO	0,000	NO	559,566
23	01959792926	01959792926	RADIOSIMA S.R.L.	Radiosa	Sardegna	435,751	501,114	30,000	20,000	NO	0,000	NO	554,114
24	01341210696	01341210696	TEL. RADIO DELTA 1 S.R.L.*	RADIO DELTA 1	Abruzzo	513,889	513,889	0,000	0,000	NO	0,000	NO	513,889
25	00904130303	0047240481	RADIO MONTE SERBO S.R.L.	RADIO TOSCANIA	Toscana	504,628	504,628	30,000	0,000	NO	0,000	NO	534,628
26	02739320886	01111931008	C.D.F. CENTRO DIFFUSIONI FOSGROFICHE S.R.L.	TEL. RADIO STEREO	Lazio	472,298	472,298	40,000	0,000	NO	0,000	NO	512,298
27	03000540826	03000540826	M.M.P.I. MASS MEDIA PRODUZIONI ITALIA S.R.L.	Radio Time	Sicilia	397,359	456,963	30,000	10,000	NO	0,000	NO	488,463
28	01050300529	01050300529	RADIOSIMONY S.R.L.	RADIO SIEVA	Toscana	454,374	454,374	30,000	10,000	NO	0,000	NO	484,374
29	00563480638	01571211009	RITZLAND RECORDS S.R.L.	DIMENSIONE SUONO SORT	Lazio	366,251	366,251	60,000	20,000	NO	0,000	NO	446,251
30	01947020747	01947020747	CECRO RECORDS R.L.	CECRO REGGIO	Puglia	348,246	400,298	30,000	10,000	NO	0,000	NO	442,298
31	01216720884	01216720884	RCONO ITALIA S.R.L.	RAI ITALIA	Sicilia	331,168	380,843	30,000	20,000	NO	0,000	NO	433,843
32	00851480210	00851480210	N.C. RADIO S.A.S. DIMANMANONE ROSANNA & CO. K.G.	RADIO NRG STEREO	Trentino Alto Adige	389,130	389,130	40,000	0,000	NO	0,000	NO	429,130
33	01752320724	01752320724	MEDIA S.R.L.	RFT RADIO TELEFRENITINO	Trentino Alto Adige	353,258	353,258	30,000	40,000	NO	0,000	NO	423,258
34	00819660101	00819660101	RADIO BARBIECO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA*	RADIO BARBIECO	Liguria	348,771	355,746	40,000	10,000	51	0,000	NO	405,746
35	01418390228	01418390228	RADIO G.R.P. - GIORNALI RADIO PIEDMONTES S.R.L.	RADIO DOLOMITI	Trentino Alto Adige	374,298	374,298	30,000	0,000	NO	0,000	NO	404,298
36	0270040015	0270040015	G.R.P. RADIO	G.R.P. RADIO	Personale	368,985	368,985	30,000	0,000	NO	0,000	NO	398,985
37	05295450480	05295450480	MEDIA GROUP S.R.L.	Radio L&H	Toscana	347,499	347,499	30,000	20,000	NO	0,000	NO	397,499
38	03697300154	03697300154	NOVAKADICA S.R.L.	RADIO MARCONI	Lombardia	374,000	374,000	20,000	0,000	NO	0,000	NO	394,000
39	00681890216	00681890216	RADIO C. 104 S.R.L.	Die Antenne	Trentino Alto Adige	359,216	359,216	0,000	0,000	NO	0,000	NO	359,216
40	01301740872	01301740872	RADIO ENNA ESPRESSO S.R.L.	Radio Enna Espresso	Sicilia	300,250	345,288	20,000	23,000	NO	0,000	NO	348,288
41	02956405900	02956405900	SPORTRIVA S.R.L.	RADIO SPORTRIVA 1	Toscana	356,292	356,292	30,000	0,000	NO	0,000	NO	386,292
42	09651050400	09651050400	RADIO GAMMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA*	RADIO GAMMA REGIONE ROMAGNA	Emilia Romagna	344,820	344,820	30,000	0,000	NO	0,000	NO	374,820
43	01077350442	01077350442	G.R.A. DI BENIGNI PALACCA ANDELA MARA & C. S.A.S.	RADIO AZZURRA	Mantova	343,500	343,500	30,000	0,000	NO	0,000	NO	373,500
44	03386090033	01289041210	PUBBLITZER STUDIOS S.R.L.	RADIO PIUNTO ZERO NETWORK	Campania	371,256	311,844	30,000	23,000	NO	0,000	NO	364,844
45	11889861002	11889861002	RADIO MASSIMO S.R.L.	RADIO CUSANO CAMPUS	Lazio	334,470	334,470	10,000	20,000	NO	0,000	NO	364,470
46	06099370986	01492721004	T.N.C. - TELE RADIO COMUNICAZIONE S.R.L.	RADIO SONICA	Lazio	345,631	345,631	10,000	0,000	NO	0,000	NO	355,631
47	90002020000	0129840005	RADIO STUDIO DELTA S.N.C	RADIO STUDIO DELTA	Emilia Romagna	323,634	323,634	30,000	0,000	NO	0,000	NO	353,634
48	04158480725	04158480725	RADIO ITALIA PIEMONTE S.R.L.	RADIO ITALIANI 60	Puglia	297,231	297,231	30,000	23,000	NO	0,000	NO	350,231

Totale punti Area A	Totale punti Area B	Totale punti Area C
48: 633,453	4.150,000	1.886,000

* riferito al criterio dipendenti
 * riferito ai centri di attività
 * riferito alle spese in tecnologie innovative

Problema	Codice fiscale	Partita IVA	Società	Emittente	Regione	Punteggio Area A	Punteggio Area B	Punteggio Area C	Punteggio Area D	Maggiorazione fino al 10% (Area A)	Maggiorazione (Area B)	Maggiorazione 15% (Area A + Area B)	Punteggio totale (Area A + B + C)
103	02039151008	01017209890	RADIO ALDEBRANI - SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO ALDEBRANI	Liguria	187,728	187,728	20,000	0,000	0,000	NO	0,000	207,728
104	01461100743	01461100743	QUARTO CANALE RADIO S.R.L.	RADIO 85	Puglia	170,588	196,615	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	206,615
105	02073130753	02073130753	MONDORADIO TUTTIRILITI S.R.L.	MONDORADIO	Puglia	160,000	184,000	10,000	10,000	11,500	NO	0,000	205,500
106	03827350870	03827350870	STUDIO ITALIA S.R.L.	RADIO STUDIO ITALIA	Scilia	158,004	181,705	10,000	10,000	11,500	NO	0,000	200,205
107	02000430816	02000430816	RADIO MANGIATA CENTRALE - S.R.L. O NIFORMA ABBREVIAZIONE RADIO S.R.L.	RNC 101	Scilia	145,860	167,739	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	199,239
108	02063805950	02063805950	RADIO SPAZIO BLU SRL	RADIO SPAZIO BLU	Lazio	155,394	155,394	20,000	20,000	20,000	NO	0,000	195,394
109	01739270868	01739270868	STUDIO 5 S.R.L.	RADIO STUDIO 5	Abruzzo	150,000	153,000	20,000	20,000	20,000	NO	0,000	193,000
110	01010910715	01010910715	TELECOM SERVICE S.R.L.	RADIO MASTER ITALIANA	Puglia	128,598	148,802	10,000	30,000	34,500	NO	0,000	192,802
111	010224200795	0224200795	RADIO STUDIO 99 - SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO Studio 99	Calabria	140,000	161,000	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	191,500
112	02097370868	02097370868	LABORADIO SRL	HOT BLACK RADIO	Piemonte	151,567	151,567	20,000	20,000	20,000	NO	0,000	191,567
113	00662670169	00662670169	TELECOMUNICAZIONI BERGAMASCHI S.R.L.	RADIO ALTA	Lombardia	160,000	160,000	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	190,000
114	00061909951	00061909951	RADIO CUORE DI BRESI MANALETTRA & C.S.A.S.	RADIO CUORE	Sardegna	144,320	166,988	10,000	10,000	11,500	NO	0,000	187,688
115	0174260044	0174260044	LM RADIO FONICA IN SRL	LATTEMI E RADIOFONICA IN	Molise	147,282	147,282	20,000	20,000	20,000	NO	0,000	187,282
116	02050507099	02050507099	DALLIN PRODUCTIONS S.R.L.	Radio Azura	Friuli Venezia Giulia	145,966	145,966	30,000	10,000	10,000	NO	0,000	185,966
117	01013400042	01013400042	RADIO SAUZZO ON IN MILIUNO URSIUELLA & C. S.A.S.	MILICA RADIO	Piemonte	132,506	132,506	30,000	20,000	20,000	NO	0,000	180,506
118	01016300113	01016300113	RADIO GHERARDI S.A.S. DI RABANER THOMAS & CO.	Radio Gherardi	Trentino Alto Adige	171,249	171,249	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	181,249
119	02044300853	02044300853	RADIO RISSOLATA S.R.L.	Radio Rissolata 24	Campania	120,804	138,000	20,000	20,000	23,000	NO	0,000	181,000
120	01775280876	01775280876	RMB S.R.L.	RADIO FANTASTICA	Scilia	149,275	149,275	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	180,775
121	01082420869	01082420869	NOVIONE SRL	RADIO CMO	Abruzzo	140,388	140,388	30,000	10,000	10,000	NO	0,000	180,388
122	01217701481	01217701481	R.D.F. RADIO DIFFUSIONE FIRENZE S.R.L.	HOT 10027	Toscana	150,234	150,234	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	180,234
123	91001640005	0148090604	VOCE DEL LADINO - RADIO TELEVISIONE - S.R.L.	RADIO DOG CEMILUCCA LADINO	Lazio	160,000	160,000	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	180,000
124	01775280876	01775280876	RMB S.R.L.	RADIO SPERITUA STUDIO CINQUE	Scilia	137,858	137,858	30,000	10,000	11,500	NO	0,000	179,358
125	01775280876	01775280876	RMB S.R.L.	RADIO CUORE CANAMA	Scilia	165,439	146,239	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	177,739
126	059501500655	059501500655	ROBINA S.R.L.S.	RADIO BOBE	Campania	135,549	155,546	20,000	0,000	0,000	NO	0,000	175,546
127	01923270365	01923270365	RADIO STELLA NEWS S.R.L.	RADIO STELLA	Emilia Romagna	144,000	144,000	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	174,000
128	00995480725	00995480725	RADIO BOMBO DI BICCIAMADENNA & C.S.A.S.	RADIO BOMBO	Puglia	131,043	150,699	10,000	10,000	11,500	NO	0,000	172,199
129	01049640282	01049640282	TRO ITALIA S.R.L.	LATTEMI E - DELLA RADIO	Veneto	111,627	111,627	30,000	30,000	30,000	NO	0,000	171,627
130	02025390507	02025390507	M.B.M. RADIOQUATTROQUATTRO S.R.L.	RADIO QUATTRO	Toscana	129,778	129,778	40,000	0,000	0,000	NO	0,000	169,778
131	01438810432	01438810432	ONAC SRL	RADIO CI NIBLU	Molise	149,154	149,154	10,000	10,000	10,000	NO	0,000	169,154
132	01079390658	01079390658	M.P.A. PALOMONTE DI CARLO GERARDO E MARINO MARGHERITA & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (ABBREVIATA M.P.A. PALOMONTE DI CARLO GERARDO E MARINO MARGHERITA & C. S.A.S.)	M.P.A. PALOMONTE SAS	Campania	139,080	139,080	20,000	10,000	10,000	NO	0,000	169,080
133	04030212113	04030212113	OLEI PRODUCTIONS S.R.L.	OLEI PRODUCTIONS SRL	Campania	125,034	144,824	10,000	10,000	11,500	NO	0,000	166,324
134	02097370868	02097370868	LABORADIO SRL	RADIO ZANET	Toscana	134,832	134,832	10,000	20,000	20,000	NO	0,000	164,832
135	02073290254	02073290254	RADIO CORTINA S.R.L.	RADIO CORTINA	Veneto	134,463	134,463	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	164,463
136	02088208071	02088208071	A.G. STUDIO 99 SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	RADIO ANOIRE	Scilia	124,598	143,246	20,000	0,000	0,000	NO	0,000	163,246
137	01233300405	01233300405	RADIO CENTRALE - RADIO DIFFUSIONE PRIVATA S.R.L.	RADIO CENTRALE	Emilia Romagna	123,006	123,006	30,000	10,000	10,000	NO	0,000	163,006
138	01775280876	01775280876	RMB S.R.L.	EMIA GAMMA RADIO SUD IGA GAMMA (RADIO SUD IGA TAVO)	Scilia	113,028	123,982	20,000	10,000	11,500	NO	0,000	163,482
139	00905805917	00905805917	RADIO EMME S.R.L.	RADIO EMME	Toscana	130,044	130,044	20,000	10,000	10,000	NO	0,000	160,044
140	00351480199	00351480199	ANTENNA 5 S.R.L.	RADIO ANTENNA 5 IN BLU	Campania	149,490	149,490	0,000	0,000	0,000	NO	0,000	159,490
141	02241380237	02241380237	RADIO CEREA DI GIOVANNI MARTINA & C.S.A.S.	Radio RCS - Radio Veronese	Veneto	127,005	127,005	20,000	10,000	10,000	NO	0,000	157,005
142	02205300732	02205300732	MULTI RADIO S.R.L.	MULTI RADIO S.R.L.	Puglia	126,864	145,994	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	155,894
143	05945200725	05945200725	MEDIA COMMUNICATIONS S.R.L.	RADIO ELIE	Puglia	135,000	155,290	0,000	0,000	0,000	NO	0,000	155,290
144	02028570257	02028570257	RADIO PHU 978000 MZ DI MEZZACASA MARCO & C. S.N.C.	RADIO PHU	Veneto	124,458	124,458	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	154,458
145	040492100379	040492100379	INTERMUSIC S.R.L.	RADIO NETTUNO	Emilia Romagna	123,332	123,332	30,000	0,000	0,000	NO	0,000	153,332
146	01058040000	01058040000	BLURADIO SRL	BLURADIO	Piemonte	120,000	123,000	20,000	10,000	10,000	NO	0,000	153,000
147	020488500871	020488500871	A.G. STUDIO 99 SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	RADIO ANOIRE - NEVIGIAGA	Scilia	138,000	138,000	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	148,000
148	01193700272	0053891204	R.D.M. RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L.	RDM RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L.	Emilia Romagna	131,250	131,250	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	141,250
149	02059590517	02059590517	RADIO EFE DI BASILIANO GERARDINO C.S.N.C.	RADIO EFE	Toscana	129,970	129,970	10,000	0,000	0,000	NO	0,000	139,970
150	01233300407	01233300407	RADIO VAL DEL LAGO S.N.C. DI FERRO PASTIS & C.	RVL LA RADIO	Piemonte	115,044	115,044	20,000	0,000	0,000	NO	0,000	135,044
151	020298200437	020298200437	SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA MACCERATA	RADIO NUOVA MACCERATA	Molise	120,000	120,000	0,000	0,000	0,000	NO	0,000	120,000
152	05270430019	05270430019	AUDIPRESS S.R.L.	RADIO STUDIO AERIO	Piemonte	120,000	120,000	0,000	0,000	0,000	NO	0,000	120,000